



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 48 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione n.° 1562/VET del 20 Aprile 2015 – Distretto Veterinario di Modica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale di contestazione n.° 1562/VET del 20 Aprile 2015, ore 12,00, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Medico Veterinario Dirigente in Sanità Animale del Distretto Veterinario di Modica, relativo ai verbali di accertamento, redatti il 14.04.2015 e il 17.04.2015 dai Medici Veterinari Dott. Aurnia, Dott. Puccia e Dott. Aloï, che durante le ispezioni avvenute nei giorni sopradetti del mese di Aprile 2015 nell'allevamento bovino con Cod. Az. n.° 011RG283, sito in C.da Gorgo Pero, tenere di Scicli, di cui è Legale Rappresentante il Sig. UGO Daniele, nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132, hanno accertato *“l'assenza di una marca auricolare relativa ai bovini IT086990229536-IT086990229543-IT088990242625-IT086990215439-IT088990287577-IT088990315615, per i quali non è stata avanzata richiesta di duplicato”*;

ATTESO che il fatto costituisce violazione all'art. 4, paraf. 1 del Regolamento CE n.° 1760/2000, sanzionata dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004 con una pena pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo non regolarmente identificato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **3.000,00 (corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista) per 6 capi bovini non regolarmente identificati e per cui non era stata avanzata richiesta di duplicato**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta a carico del trasgressore;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 58/2004 che così recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.”*

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 e notificato in data 22.04.2015 nelle mani del Sig. UGO Daniele, nella sua qualità sopra indicata e quale presunto trasgressore;

VISTA la memoria difensiva ex art. 18 Legge n.° 689/81, presentata dal Sig. Ugo Daniele ed acquisita dall'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, con prot. gen. n.° E-0013967 del 24.06.2015, con la quale il ricorrente chiedeva: *“l'annullamento del verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 1562/VET/2015 con conseguente annullamento della sanzione amministrativa irrogata pari ad €. 3.000,00, in quanto il ricorrente, all'esito dello smarrimento della marca auricolare per i bovini sopra indicati aveva provveduto alla richiesta del duplicato attraverso gli appositi canali, per come risulta dalla documentazione che si allega ed inoltre chiede, prima di procedere all'emissione dei successivi conseguenti provvedimenti di legge, di essere sentito personalmente in ordine ai fatti contestategli”*;



VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Medico Veterinario Dirigente, Dott. Vincenzo Aurnia, acquisite al prot. n.° 3468 del 14.08.2015 in cui lo stesso dichiara che: *“la sanzione inflitta al Sig. Ugo Daniele è pienamente legittima e congrua, dal momento che gli è stata comminata a fronte della violazione dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 58/2004 commessa dal Sig. Ugo Daniele il quale alla data del controllo, 14 aprile 2015 deteneva ben sei capi bovini privi di una delle marche auricolari previste dal Reg. CE 1760/00. Pertanto la sussistenza della predetta irregolarità è comprovata dagli atti allegati agli scritti difensivi del detentore, tra cui la richiesta di ristampa delle marche auricolari mancanti, inoltrata dallo stesso in data 17 aprile 2015, dunque a dimostrazione del fatto che l’allevatore si è attivato solo dopo l’avvenuto intervento di controllo dell’ASP.”* Inoltre il Dott. Aurnia precisa ancora che: *“quanto alla eccepita carenza di motivazione della sanzione irrogata, se ne evidenzia la pretestuosità, dal momento che il verbale di contestazione del 20.04.2015 impugnato è ineccepibile sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale e **che per quanto sopra dedotto, si ritiene non sussistano i presupposti in fatto ed in diritto per potere accogliere la richiesta di annullamento del verbale n.° 1562/VET”**;*

VISTO il verbale di Audizione redatto il 15 settembre 2015, ore 12,30 presso gli Uffici dell’ASP di Ragusa in Piazza Igea, a seguito di convocazione per audizione personale, con nota prot. n.° 3668 del 10.09.2015, così come richiesto dal ricorrente Sig. UGO Daniele, che delega a rappresentarlo in proprio nome, vece e conto l’Avv. Rosario Avveduto, il quale richiamandosi agli scritti difensivi, sottolinea che *“la contestazione, oggetto della presente audizione, si riferisce esclusivamente alla mancata richiesta di duplicato di una marca auricolare relativa ai capi bovini ivi indicati. In realtà tale richiesta risulta avviata in tempo utile dal proprio assistito come risulta dalla stampa del BDN, acquisita agli atti dell’ufficio dove in effetti risulta che la istanza di rilascio duplicato è di data antecedente alla data del verbale di contestazione. **Insiste pertanto, nella già formulata richiesta di annullamento della sanzione e archiviazione.”***

RITENUTO pertanto, per quanto dall’accertamento ispettivo effettuato in data 14.4.2015 risultasse un fatto illegittimo, ovvero la violazione al Regolamento CE n.° 1760/00, che **solo la contestazione**, per quanto non rappresenti un vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, **assolve un ruolo determinante, risultando funzionale all’esercizio del diritto di difesa**, dal momento in cui al ricorrente viene notificato il verbale stesso nei termini di legge, in modo che l’interessato possa valutare se e come predisporre le proprie difese. Nel caso specifico il ricorrente, a cui è stata contestata **la mancata richiesta del duplicato delle marche auricolari, di cui erano privi sei capi bovini della sua azienda identificata con Cod. Az. IT011RG283**, aveva in data precedente al verbale di contestazione, cioè il 20 aprile 2015, notificatogli il 22.04.2015, provveduto a far richiesta del duplicato delle marche auricolari mancanti, così come risulta da copia del Registro BDN, allegato agli atti. Per cui **sono venuti meno i presupposti della contestazione pur in presenza della violazione** e si ritiene necessario procedere all’annullamento del verbale di contestazione n.° 1562/VET del 20 Aprile 2015 ed alla archiviazione del procedimento amministrativo avviato in virtù dello stesso.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell’Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l’art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell’ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l’archiviazione del verbale di contestazione n.° 1562/VET-Unità Operativa Territoriale di Modica del 20 Aprile 2015 e del procedimento amministrativo a carico del ricorrente UGO Daniele.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all’Ufficio Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 5 OTT. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**



